

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2019

dell'8 maggio 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2006]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da *Bonamia ostreae*, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da *Marteilia refringens* e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da *Ostreid herpesvirus 1 µvar* (OsHV-1 µVar) ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2006/80/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione ⁽³⁾ e deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 89 (Decisione 2009/177/CEE della Commissione) e 94 (Decisione 2010/221/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

— **32018 D 0998:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 9)."

⁽¹⁾ GU L 178 del 16.7.2018, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 278 dell'8.11.2018, pag. 28.

2. Sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", il punto 22 (Decisione 2006/80/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/998 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.